



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 725/2026

Il Consiglio, nella seduta del **16 giugno 2026**, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori Alfonso BONAFEDE, Nicola GRAZIANO, Maria Ilaria ROMANO, Antonio SAMMARRO, Raffaele TUCCILLO;

visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”, e ss.mm.ii;

vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, e ss.mm.ii;

vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 551 del 28 aprile 2026, recante il Regolamento per lo svolgimento del tirocinio formativo dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso;

vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 553 del 28 aprile 2026, concernente l'approvazione della graduatoria di n. 173 concorrenti dichiarati vincitori e nominati magistrati tributari;

considerato che il Regolamento approvato con delibera n. 551 del 28 aprile 2026 individua la cornice disciplinare del tirocinio, demandando a successivi atti applicativi la definizione delle modalità organizzative e dei contenuti di dettaglio necessari ad assicurarne uniforme attuazione;

ritenuto necessario disciplinare in maniera uniforme le modalità di svolgimento del tirocinio dei magistrati tributari selezionati per concorso, pur mantenendo un certo margine di autonomia ai giudici e ai magistrati affidatari, in considerazione delle peculiarità dell'attività giurisdizionale;

DELIBERA

di approvare le *Linee guida sullo svolgimento del tirocinio formativo pratico operativo dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso*, allegate alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

di disporre la pubblicazione della presente delibera e delle linee guida allegate sul sito istituzionale della Giustizia tributaria.

LA PRESIDENTE

Firmatario1



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Linee guida sullo svolgimento del tirocinio formativo pratico operativo dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento di pubblico concorso

1. Oggetto, finalità e obiettivi del tirocinio

1. Le presenti linee guida disciplinano il tirocinio formativo pratico operativo dei magistrati tributari previsto dall'art. 4-quinquies del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in attuazione del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio formativo dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso, di cui alla delibera n. 551 del 28 aprile 2026 (di seguito anche il Regolamento).
2. Il tirocinio dei magistrati tributari, nominati a seguito del superamento del concorso, è finalizzato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del citato Regolamento, ad assicurare l'acquisizione e a rafforzare e consolidare le competenze teoriche e pratiche già acquisite, i valori etici e deontologici propri della funzione giurisdizionale, nonché un metodo di lavoro rigoroso orientato al servizio della giustizia e capace di garantire l'interpretazione e l'applicazione del diritto tributario, in conformità ai prerequisiti di imparzialità, indipendenza, terzietà, equilibrio, riservatezza e correttezza istituzionale.
3. Il tirocinio pratico operativo si configura quale percorso di acquisizione, consolidamento e verifica concreta delle competenze professionali necessarie per l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti e per la trattazione delle controversie affidate alle Corti di giustizia tributaria. Il percorso formativo deve essere, pertanto, organizzato per favorire la progressiva acquisizione delle metodologie di studio del fascicolo, delle tecniche di deliberazione e delle modalità di redazione dei provvedimenti giurisdizionali, in coerenza con le peculiarità del giudizio tributario.
4. Il percorso formativo è collegato al giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, di cui all'art. 4-quinquies del D.lgs. n. 545/1992.
5. Le presenti linee guida integrano, sul piano organizzativo e applicativo, le disposizioni del Regolamento, al fine di garantirne l'uniforme applicazione sul territorio nazionale.

2. Assegnazione degli affidatari e dei collaboratori formativi

1. Il Consiglio di presidenza, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento e nel rispetto dell'art. 4-quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 545 del 1992 e ss.mm.ii., assegna i magistrati tributari di nuova nomina a una sede di tirocinio e designa, tra coloro che ne hanno manifestato disponibilità e sono in possesso dei requisiti, i magistrati e i giudici tributari affidatari, in relazione alle varie Corti di appartenenza.
2. In considerazione dell'esigenza di garantire un margine di flessibilità nello svolgimento delle funzioni di affidatario e di tirocinante e di tenere in adeguata considerazione le esigenze di magistrati e giudici coinvolti, il Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado o un



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

suo delegato, sentiti eventualmente gli interessati, assegna i singoli magistrati in tirocinio a uno o più affidatari della Corte, anche valutando la possibilità di una rotazione dei tirocinanti tra più affidatari nel corso dei sei mesi di tirocinio, nel caso in cui tale soluzione organizzativa sia possibile e funzionale alle esigenze formative. In caso di necessità, eventualmente avvalendosi delle prerogative di cui al terzo comma, il Presidente della Corte o il suo delegato può assegnare all'affidatario un numero di magistrati tributari tirocinanti superiore a tre, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del Regolamento.

3. L'affidatario o gli affidatari sono responsabili del percorso formativo del magistrato tributario in tirocinio e possono essere coadiuvati, nello svolgimento dell'attività formativa, da altri magistrati o giudici disponibili in servizio presso la medesima Corte, nella veste di collaboratori che svolgono attività di collaborazione, affiancamento e supporto operativo al magistrato affidatario.
4. Il Presidente della Corte o un suo delegato svolge funzioni di coordinamento organizzativo del tirocinio al fine di garantire adeguatezza, completezza e tendenziale uniformità del percorso formativo per i vari magistrati tributari in tirocinio. A tal fine può organizzare riunioni periodiche, coinvolgendo affidatari, collaboratori e magistrati in tirocinio.
5. Il coordinatore di cui al quarto comma, sentiti eventualmente i Presidenti delle Corti interessate, e in accordo con il Presidente della Corte di secondo grado della medesima regione, può prevedere lo svolgimento di una parte del percorso formativo, in via volontaria, anche in secondo grado o presso altra Corte della medesima regione, previa condivisa individuazione di giudici o magistrati tributari disponibili allo svolgimento delle funzioni di collaborazione, ai sensi del terzo comma.
6. Il coordinatore di cui al quarto comma comunica al Consiglio di presidenza e al presidente della Corte di giustizia di secondo grado gli affidatari dei magistrati tributari in tirocinio. Salve urgenze, le eventuali modifiche e gli eventuali aggiornamenti in corso di tirocinio sono poi inseriti nella relazione finale di cui all'articolo 5.
7. In caso di sopravvenuto impedimento, rinuncia, incompatibilità o altra causa che renda impossibile la prosecuzione dell'attività da parte dell'affidatario o di uno dei collaboratori formativi, il coordinatore provvede senza ritardo alla relativa sostituzione o alla rimodulazione del percorso, assicurando, per quanto possibile, continuità, coerenza e completezza del tirocinio. Delle ragioni della modifica e delle attività già svolte è dato atto nella relazione finale.

3. Compiti degli affidatari e dei collaboratori formativi

1. Ai fini delle presenti linee guida:
 - l'affidatario è il responsabile unitario del percorso formativo e della valutazione finale;
 - i collaboratori formativi svolgono compiti integrativi di affiancamento e di ausilio ai compiti dell'affidatario;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- il coordinatore, nella persona del Presidente della Corte o di un suo delegato, assicura il coordinamento organizzativo del tirocinio e relaziona periodicamente al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado sullo svolgimento dello stesso.
2. L'affidatario è il soggetto formalmente individuato quale responsabile dell'unitarietà e della coerenza del percorso formativo. Egli orienta il tirocinante nella lettura dei fascicoli processuali, nell'individuazione delle questioni processuali e sostanziali rilevanti, nella partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio e nella redazione delle bozze di provvedimento, garantendo un confronto metodologico costante sull'impostazione del caso, sulla tecnica di motivazione e sulla correttezza della soluzione proposta. All'affidatario referente compete altresì la raccolta e la sintesi degli elementi valutativi emersi nel corso dell'intero tirocinio, ai fini della redazione della scheda valutativa conclusiva destinata al giudizio di idoneità del Consiglio di Presidenza. L'affidatario, sentito il magistrato tributario in tirocinio, predispone un preliminare programma individuale di tirocinio, in cui indica i collaboratori e le attività cui il magistrato tributario in tirocinio sarà designato. L'affidatario segnala tempestivamente al magistrato tributario in tirocinio e al coordinatore eventuali criticità emerse nello svolgimento del tirocinio.
 3. I collaboratori sono gli ulteriori giudici e magistrati che possono, ai sensi dell'articolo 2, essere chiamati a concorrere, in via integrativa, all'attività formativa, nei limiti compatibili con l'organizzazione dell'ufficio e con l'esigenza di assicurare coerenza al percorso del tirocinante. I collaboratori non sostituiscono l'affidatario nella responsabilità complessiva del tirocinio, ma contribuiscono, secondo le direttive organizzative interne, ad ampliare l'esperienza professionale del tirocinante, favorendone il contatto con differenti metodi di esame del fascicolo, di gestione dell'udienza, di conduzione della camera di consiglio e di redazione dei provvedimenti. Rientrano nei compiti dei collaboratori formativi: l'illustrazione delle prassi applicative della sezione; l'affiancamento nell'analisi dei fascicoli loro sottoposti; il supporto nella comprensione delle questioni di più frequente ricorrenza o di particolare complessità; la segnalazione all'affidatario referente di eventuali profili di particolare maturazione o, al contrario, di criticità riscontrate nello svolgimento delle attività affidate al tirocinante. In tal modo, il percorso formativo può avvalersi del contributo qualificato di più componenti della Corte, senza disperdere la responsabilità del coordinamento e della valutazione, che resta concentrata nell'affidatario referente formalmente individuato.
 4. L'affidatario rimane in ogni caso responsabile del coordinamento delle attività formative del singolo magistrato in tirocinio e della valutazione conclusiva, pur potendo acquisire le valutazioni e le indicazioni dei magistrati collaboratori, con riferimento alla parte di tirocinio svolta presso questi. L'eventuale coinvolgimento di collaboratori formativi non incide sull'unità del giudizio finale, il quale deve essere espresso in forma coordinata e ricondotto a una valutazione conclusiva unitaria, idonea a costituire base istruttoria fornita per la deliberazione del Consiglio di Presidenza in ordine all'idoneità del magistrato tributario in tirocinio al conferimento delle funzioni giurisdizionali.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

5. Nel corso del tirocinio sono favoriti momenti periodici di confronto tra affidatari, collaboratori e magistrati in tirocinio, anche in forma collegiale, finalizzati alla discussione di questioni ricorrenti, all'esame di criticità applicative, alla condivisione di metodi di lavoro e all'approfondimento di profili deontologici e organizzativi connessi all'esercizio della giurisdizione.
6. Nello svolgimento del tirocinio teorico-pratico particolare attenzione è rivolta ai seguenti obiettivi formativi:
 - Tecnica di decisione e motivazione del provvedimento giurisdizionale: il magistrato in tirocinio deve acquisire la capacità di strutturare autonomamente la decisione, assicurando la completezza dell'inquadramento fattuale, la corretta individuazione delle questioni decisive, la linearità del percorso argomentativo e la sinteticità della motivazione;
 - Organizzazione del lavoro e gestione dell'udienza e della camera di consiglio: il magistrato in tirocinio deve acquisire un'adeguata capacità organizzativa del lavoro, nonché di gestione dell'udienza pubblica e della camera di consiglio;
 - Processo tributario telematico: il magistrato in tirocinio deve acquisire padronanza delle modalità di consultazione e gestione del fascicolo processuale digitale e della redazione dei provvedimenti per il tramite del sistema informatico della magistratura tributaria;
 - Istruzione probatoria: il magistrato in tirocinio deve sviluppare la capacità di governare la fase istruttoria, valutando con autonomia critica gli elementi probatori acquisiti al fascicolo;
 - Deontologia professionale e trattamento dei dati personali: il magistrato in tirocinio deve maturare piena consapevolezza dei doveri di riservatezza sui dati personali e sensibili dei contribuenti, di imparzialità e terzietà nei confronti delle parti processuali, di equilibrio e correttezza nella gestione del contraddittorio, di diligenza nell'adempimento delle funzioni giurisdizionali, nonché di sobrietà, equilibrio e correttezza nei rapporti con le parti, i difensori e il personale delle Corti.

Il tirocinio deve inoltre consentire al magistrato tributario di acquisire una conoscenza operativa delle modalità di organizzazione del lavoro giudiziario, del funzionamento della camera di consiglio, dei criteri di assegnazione e gestione del ruolo e delle metodologie di confronto professionale con il magistrato affidatario, al fine di consolidare progressivamente autonomia di giudizio, capacità organizzativa e responsabilità redazionale.

4. Struttura e organizzazione del tirocinio

1. In conformità all'art. 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e alle disposizioni del Regolamento, il tirocinio formativo pratico operativo dei magistrati tributari nominati a seguito di concorso si articola in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna, per un totale di sei mesi. Le due sessioni si distinguono per intensità e natura delle attività



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

richieste, secondo una progressione funzionale che accompagna il tirocinante dall'osservazione all'esercizio operativo.

2. Nel corso dell'intero percorso formativo, il magistrato tributario in tirocinio partecipa alle udienze e alle camere di consiglio, esamina i fascicoli, anche accedendo al sistema informativo della giustizia tributaria, approfondisce le questioni processuali e sostanziali rilevanti e svolge attività di studio e redazione di bozze di provvedimenti, secondo le indicazioni dell'affidatario e dei collaboratori. La partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio rappresenta un momento centrale del tirocinio, poiché consente al magistrato di nuova nomina di comprendere concretamente la dinamica del processo tributario, il contraddittorio tra le parti, il metodo di deliberazione e le modalità di organizzazione dell'attività di sezione. Le Corti assicurano, compatibilmente con le rispettive esigenze organizzative, una partecipazione continuativa e adeguata del magistrato tributario in tirocinio alle attività. A tal fine, l'affidatario, sentiti il coordinatore e i collaboratori, può predisporre una programmazione delle udienze e delle attività di camera di consiglio, evitando automatismi rigidi e valorizzando le concrete possibilità formative dell'ufficio. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio e con le peculiarità delle controversie trattate, il tirocinante può essere coinvolto nel confronto preliminare sulle questioni oggetto di decisione, al fine di favorire l'acquisizione delle tecniche di deliberazione e motivazione.
3. La prima sessione, della durata di tre mesi, è destinata all'acquisizione delle tecniche fondamentali dell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria. Pertanto, il magistrato in tirocinio:
 - partecipa alle udienze e alle camere di consiglio, collegiali e monocratiche, approfondendo le prassi operative dell'ufficio, le dinamiche del lavoro collegiale e la gestione concreta del fascicolo processuale telematico;
 - partecipa alle riunioni di coordinamento e confronto eventualmente indicate dal coordinatore e dall'affidatario;
 - svolge approfondimenti teorici e redige, su indicazione dell'affidatario o del collaboratore, relazioni – anche strutturate in forma di provvedimenti – sui fascicoli, finalizzate alla verifica della capacità di analisi del *thema decidendum*, di corretta impostazione logico-giuridica della decisione e di strutturazione argomentativa della motivazione;
 - può partecipare, compatibilmente con gli impegni del programma di tirocinio e d'intesa con l'affidatario, ai convegni organizzati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
4. La seconda sessione, della durata di ulteriori tre mesi, si caratterizza per lo svolgimento di un esercizio operativo guidato, sotto la responsabilità dell'affidatario o del collaboratore. Pertanto, il magistrato tributario in tirocinio, oltre alle attività di cui al terzo comma:
 - redige quattro bozze di provvedimento al mese, salve specifiche esigenze organizzative o formative da indicarsi nella relazione conclusiva. Il magistrato in tirocinio non compone formalmente il collegio e non sottoscrive il provvedimento, che rimane riferibile



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

esclusivamente al collegio stesso. Qualora consentito dal sistema informatico, all'interno del provvedimento e nel resoconto finale dell'attività svolta dal magistrato in tirocinio viene indicato quali e quanti provvedimenti sono stati redatti mediante la sua collaborazione. Nel caso in cui il provvedimento non sia stato ancora pubblicato al momento della redazione del parere, è sufficiente indicare la tipologia di provvedimento e la questione giuridica in relazione alla quale abbia collaborato il magistrato in tirocinio;

- partecipa alle camere di consiglio e alle udienze collegiali e monocratiche, come da indicazioni dell'affidatario e dei collaboratori;
- può essere incaricato dello svolgimento di attività processuali, alla presenza dell'affidatario o del collaboratore, che ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.

5. I Magistrati tributari prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: *«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio»*.
6. Con l'avvio del tirocinio, il Consiglio di Presidenza organizza un incontro istituzionale per i nuovi magistrati, avente carattere introduttivo e di orientamento, finalizzato a illustrare il sistema di governo autonomo della giustizia tributaria, nonché il regolamento e le linee guida per lo svolgimento del tirocinio formativo.

5. Disciplina applicabile ai magistrati tributari in tirocinio

1. Salvo diversamente previsto per norma di legge, regolamento o delibera, e salvo quanto previsto nelle presenti linee guida, ai magistrati tributari in tirocinio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni proprie dei magistrati tributari, inclusa la disciplina in tema di sanzioni disciplinari e la risoluzione recante norme generali per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati tributari professionali di cui alla delibera n. 1181/2024.
2. Al periodo di tirocinio dei magistrati tributari non si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e ss.mm.ii.
3. Il magistrato tributario in tirocinio comunica tempestivamente al magistrato o al giudice tributario affidatario eventuali potenziali cause di astensione sui singoli procedimenti sottoposti alla sua attenzione, al fine di consentire l'eventuale sostituzione del procedimento sottoposto al suo studio o alla sua attenzione.
4. Il magistrato tributario in tirocinio è comunque tenuto al rispetto dei principi generali di riservatezza, indipendenza, imparzialità e terzietà che caratterizzano l'esercizio della funzione giurisdizionale.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

5. Salvi giustificati motivi e nei limiti delle rispettive competenze, il magistrato tributario in tirocinio è tenuto ad osservare il programma di tirocinio e le indicazioni di tirocinio fornite dal coordinatore, dall'affidatario e dal collaboratore, specie con riferimento alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio e alla redazione di bozze di provvedimento. Al fine di agevolare la redazione della valutazione finale da parte dell'affidatario, il magistrato tributario in tirocinio redige, se richiesto, una sintetica autorelazione, in cui descrive le attività svolte nel corso del tirocinio.

6. Il giudizio di idoneità del magistrato in tirocinio

1. Gli affidatari redigono una relazione conclusiva sull'attività svolta dal magistrato tributario in tirocinio, eventualmente corredata dalle autorelazioni e dalle eventuali notazioni del coordinatore e dei collaboratori. Le relazioni degli affidatari sono trasmesse al Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado il quale, verificatane la completezza, le invia al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado almeno 40 giorni prima della data prevista per la conclusione del tirocinio. La relazione conclusiva contiene la descrizione, anche in forma sintetica, delle attività svolte dal magistrato in tirocinio (partecipazione alle udienze, alle camere di consiglio e agli incontri di coordinamento, contributo alla redazione dei provvedimenti e altre notizie ritenute utili) e una valutazione sull'idoneità del magistrato, sulla base della preparazione giuridica e culturale, della capacità professionale, dell'impegno, della laboriosità e delle doti di equilibrio, correttezza e indipendenza, in conformità all'allegato A. La valutazione di idoneità tiene conto anche della capacità di organizzare il lavoro, di utilizzare correttamente gli strumenti informatici e documentali funzionali all'esercizio della giurisdizione, di recepire le indicazioni metodologiche dell'affidatario e di mantenere rapporti istituzionalmente corretti con colleghi, personale amministrativo, difensori e parti. In caso di valutazione di inidoneità, la relazione contiene un'analitica descrizione delle ragioni in base alle quali il magistrato in tirocinio non sia ritenuto idoneo, a seguito del tirocinio svolto, allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, con specifico riferimento sia agli elementi di prova acquisiti, sia ai parametri descritti al secondo e al terzo periodo del presente comma.
2. Il Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado trasmette la scheda di valutazione dell'affidatario, l'autorelazione e l'ulteriore documentazione ritenuta utile, con una sua eventuale relazione di accompagnamento, alla Commissione Formazione del Consiglio di Presidenza e al magistrato in tirocinio interessato, almeno trenta giorni prima della data prevista per la conclusione del tirocinio. Il magistrato in tirocinio può, entro sette giorni dalla comunicazione della relazione, presentare osservazioni scritte e chiedere di essere ascoltato dalla Commissione.
3. Il Consiglio di Presidenza, sulla base degli elementi acquisiti, esprime il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992 e dell'articolo 5 del Regolamento. Il provvedimento è comunicato all'interessato con sintetica motivazione e con l'indicazione della facoltà di accesso agli atti del procedimento valutativo.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

4. In caso di giudizio negativo, il magistrato tributario in tirocinio è ammesso a un secondo periodo di tirocinio della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 4-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 545/1992, con un programma mirato alle carenze evidenziate.
5. Al secondo periodo di tirocinio si applicano le medesime disposizioni del primo periodo di tirocinio, ferma l'esigenza di sviluppare un programma di tirocinio diretto a colmare le carenze evidenziate nel corso del primo periodo. Al termine del secondo periodo, il Consiglio di Presidenza delibera nuovamente sulla base dell'analitica relazione conclusiva dell'affidatario, trasmessa dal Presidente della Corte di secondo grado. In caso di ulteriore giudizio negativo, si determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Qualora il tirocinio non sia completato nella durata ordinaria di sei mesi per cause giustificate, quali malattia, maternità o paternità, ovvero altri congedi previsti dalla legge, il Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, sentiti il coordinatore, l'affidatario e il magistrato tributario in tirocinio, propone all'approvazione del Consiglio un programma di recupero e il calendario integrativo. Resta escluso dal computo il periodo feriale. Il tirocinio si considera non completato nel termine ordinario solo qualora le cause giustificate eccedano i trenta giorni.
7. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici giudiziari di definitiva assegnazione dei magistrati tributari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali avvengono, secondo criteri determinati dal Consiglio di Presidenza, in data antecedente alla conclusione del tirocinio.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Allegato A

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO

Dati identificativi	
Magistrato tributario in tirocinio	
Corte di giustizia tributaria	
Sezione	
Affidatario	
Collaboratori (se presenti)	
Coordinatore	
Periodo complessivo del tirocinio	dal _ al _
Sintetica descrizione attività svolta (eventualmente tramite rinvio ad allegata autorelazione del magistrato in tirocinio)	

Istruzioni per la compilazione

La presente scheda è redatta dall'affidatario al termine del tirocinio. Essa costituisce il documento istruttorio essenziale per la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in ordine all'idoneità del magistrato tributario in tirocinio al conferimento delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 4-quinquies del d.lgs. n. 545/1992 e del Regolamento n. 551/2026.

In caso di inidoneità, è necessario indicare le motivazioni e le ragioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Sezione I – Competenza giuridica e tecnica decisionale

1.1 Analisi del fascicolo e individuazione del thema decidendum

Criterio	Idoneità
Particolare riferimento ai seguenti parametri: capacità di esaminare sistematicamente il fascicolo processuale; individuazione delle questioni preliminari, pregiudiziali e di merito; comprensione del fascicolo e delle questioni giuridiche sottese	
Osservazioni motivate:	

1.2 Ricostruzione dei fatti e selezione degli elementi rilevanti

Criterio	Idoneità
Accuratezza nella ricostruzione della fattispecie concreta Capacità di selezione degli elementi probatori effettivamente rilevanti Coerenza tra inquadramento fattuale e soluzione proposta	
Osservazioni motivate:	

1.3 Conoscenza del processo tributario

Criterio	Idoneità
Padronanza delle regole processuali (profili cautelari, istruttori, contraddittorio) Conoscenza delle questioni processuali ricorrenti nel contenzioso tributario Comprensione delle dinamiche della trattazione collegiale, monocratica e della camera di consiglio	
Osservazioni motivate:	

Sezione II – Metodo e tecnica redazionale

2.1 Qualità delle bozze di provvedimento

Criterio	Idoneità
Chiarezza e sinteticità della motivazione	



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Criterio	Idoneità
Linearità del percorso argomentativo e della ratio decidendi Completezza dell'inquadramento fattuale	
Osservazioni motivate:	

2.2 Competenze digitali e processo tributario telematico

Criterio	Idoneità
Conoscenza della modalità di consultazione e di gestione del fascicolo digitale Utilizzo del deposito telematico e della firma elettronica	
Osservazioni motivate:	

Sezione III – Autonomia e progressione professionale

3.1 Livello di autonomia raggiunto

Criterio	Idoneità
Autonomia nello studio dei fascicoli e nell'elaborazione delle soluzioni giuridiche Progressiva riduzione della necessità di indicazioni metodologiche dell'affidatario Capacità di affrontare in modo autonomo questioni di ordinaria complessità	
Osservazioni motivate:	

3.2 Recepimento delle indicazioni metodologiche

Criterio	Idoneità
Capacità di recepire e valorizzare le osservazioni dell'affidatario Miglioramento progressivo verificabile nel corso del tirocinio Attitudine al confronto critico e all'autovalutazione	
Osservazioni motivate:	



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Sezione IV – Comportamento istituzionale e deontologia

4.1 Imparzialità, terzietà ed equilibrio

Criterio	Idoneità
Consapevolezza del ruolo di soggetto terzo e imparziale Correttezza ed equilibrio nella gestione del contraddittorio Rispetto dei principi del giusto processo. Sobrietà e rispetto nei comportamenti processuali ed extraprocessuali in relazione alle parti, ai difensori, al personale e ai colleghi	
Osservazioni motivate:	

4.2 Diligenza, puntualità e collegialità

Criterio	Idoneità
Puntualità e continuità nella partecipazione alle attività di tirocinio Diligenza nell'adempimento dei compiti assegnati Attitudine al lavoro collegiale e alla cooperazione con i componenti della sezione	
Osservazioni motivate:	

Giudizio conclusivo dell'affidatario

(Compilare in forma narrativa, con riferimento agli elementi più significativi emersi nel corso del tirocinio)

--

Proposta di giudizio:

☐ **Idoneo** – Il magistrato tributario in tirocinio ha raggiunto il livello di professionalità richiesto per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.

☐ **Non idoneo** – Il magistrato tributario in tirocinio non ha raggiunto il livello di professionalità richiesto.

Motivazione:

--

(In caso di giudizio non idoneo, indicare gli ambiti specifici di criticità ai fini dell'eventuale secondo tirocinio)



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Contributi dei collaboratori formativi (se presenti)

Collaboratore formativo	
Ambito di affiancamento	
Osservazioni sintetiche	

Contributo eventuale del Coordinatore (se presente)

Coordinatore	
Osservazioni sintetiche	

Affidatario

Nome e cognome: _____

Luogo e data: _____

Firma: _____

Il presente Allegato A costituisce parte integrante delle Linee guida sullo svolgimento del tirocinio formativo pratico operativo dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in attuazione del Regolamento approvato con delibera n. 551 del 28 aprile 2026. La scheda è trasmessa al Consiglio di Presidenza quale documento istruttorio per la deliberazione in ordine all'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 4-quinquies del d.lgs. n. 545/1992.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Allegato B

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Dati identificativi	
Magistrato tributario in tirocinio	
Corte di giustizia tributaria	
Sezione	
Affidatario	
Collaboratori (se presenti)	
Coordinatore	
Periodo complessivo del tirocinio	dal _ al _

Eventuale sintetica relazione di accompagnamento

(Compilare eventualmente in forma narrativa, con riferimento agli elementi più significativi dell'organizzazione del tirocinio)

--

Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Nome e cognome: _____

Luogo e data: _____

Firma: _____

Il presente Allegato B costituisce parte integrante delle Linee guida sullo svolgimento del tirocinio formativo pratico operativo dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in attuazione del Regolamento approvato con delibera n. 551 del 28 aprile 2026. La scheda è trasmessa al Consiglio di Presidenza quale documento istruttorio per la deliberazione in ordine all'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 4-quinquies del d.lgs. n. 545/1992.